

Linee guida n. 12/2018 ANAC in tema di incarichi legali Comunicato dell'Unione alle Camere aderenti

Come noto, in data 13 novembre 2018 sono state pubblicate in G.U. le linee guida ANAC n. 12/2018 in tema di incarichi legali, conseguentemente quindi già entrate in vigore.

A fronte del loro contenuto il consiglio direttivo dell'Unione ha operato riflessioni ed assunto, nonchè già attuato, prime urgenti decisioni ritenendo si imponga operare in una triplice direzione stante la strategicità e centralità della tematica, in ultima analisi per la tutela della natura stessa della professione.

In primo luogo, constatato che, nonostante il fondamentale riconoscimento (o meglio, la conferma del punto d'arrivo, giurisprudenziale e dottrinario, già acquisito in esito alle riflessioni svolte in materia rispetto al previgente codice dei contratti) della riconducibilità al novero delle prestazioni d'opera professionali degli incarichi singoli, giudiziali e stragiudiziali, espressamente specificati come esclusi ai sensi dell'art. 17 del codice dei contratti, l'ANAC ha voluto egualmente fare uso anche al riguardo dei propri poteri regolatori (integrando in tal modo evidenti e gravi vizi genetici e di impostazione delle linee guida, in primis per assoluta incompetenza, ponendosi, per tali fattispecie di incarichi, in aperta violazione delle fonti comunitarie ed interne ed obliterando sia il parere CNF raccolto nel corso all'iter ampliato in esito al parere interlocutorio del Consiglio di Stato dell'ottobre 2017, sia gli stessi pareri resi appunto da quest'ultimo), si è prudenzialmente già provveduto ad impugnare e con la massima tempestività possibile le linee guida n. 12 avanti al TAR Lazio. E ciò nonostante la asserita natura non vincolante delle stesse, autodefinitesi infatti "*atto di regolazione*" che intende dare "*indicazioni alle stazioni appaltanti*" e le pur note criticità processuali da ciò conseguenti; il tutto in ragione della ritenuta necessità di assumere da subito una posizione forte e chiara, anche sulla scorta del principio dell'effettività della tutela a fronte di atti comunque ed oggettivamente lesivi ed avendo infatti ed in tal modo le linee guida tenuto in solo parziale considerazione le tempestive e continuative posizioni assunte dall'Unione nel corso del relativo iter di consultazione (aperto da ANAC nell'aprile 2017), posizioni peraltro successivamente ed autorevolmente condivise ed anzi rafforzate dal parere reso nel dicembre 2017 dal Consiglio Nazionale Forense ad indefettibile tutela della specificità della figura dell'avvocato e della imprescindibile natura fiduciaria del rapporto professionale intercorrente con la parte assistita, anche quando sia un soggetto pubblico.

In secondo luogo, sulla scorta, viceversa, delle plurime, qualificanti e positive affermazioni e dei rilevanti riconoscimenti contenuti nel testo delle linee guida (come di tutta evidenza dalla semplice comparazione fra lo schema di linee guida posto in consultazione nell'aprile 2017 ed il testo ultimo pubblicato, che di fatto sconfessa e comunque si discosta radicalmente dall'iniziale ed erronea impostazione assunta dall'ANAC), per cui ben può dirsi che l'azione svolta nel corso del procedimento dall'Unione sia stata tanto tempestiva, quanto efficace (a muovere ovviamente dal citato riconoscimento della qualifica non di servizi, ma di contratto d'opera intellettuale delle prestazioni legali di cui ai casi di esclusione di cui all'art. 17 del codice dei contratti pubblici, ma, ed in misura non meno rilevante ed a seguire, in relazione alle modalità indicate per la concreta 'declinazione' dei principi di cui all'art. 4, con previsione di meccanismi definiti alternativi o meramente esemplificativi che non solo incidono sugli effetti pratici perversi che la procedimentalizzazione della procedura di scelta dell'avvocato potrebbe generare, e che sono stati quindi e con forza denunciati dall'Unione, ma che finalmente salvaguardano i profili "*dell'esperienza e della competenza*", ridimensionando la rilevanza del costo del servizio, giungendo peraltro a riconoscere espressamente la possibilità di procedere anche mediante affidamenti diretti), si è deciso di operare affinché nella quotidiana e concreta azione delle P.A. sia colta l'oggettiva (e spesso potenzialmente risolutiva) portata di simili indicazioni ed aspetti operativi, aiutando quindi le stesse amministrazioni procedenti in una applicazione delle linee guida che possa dirsi ed effettivamente risultare proporzionata e ragionevole.

In ragione di quanto esposto, si chiamano quindi le Camere aderenti al massimo coordinamento possibile con l'Unione e fra loro per dare, da un lato, il proprio concorso sui rispettivi territori al predetto sforzo informativo e comunicativo conforme ai positivi riconoscimenti contenuti nelle linee guida, come cennati nel punto precedente, e, dall'altro, a vigilare, stante il perdurante rischio di applicazioni patologiche o comunque distorte (ad esempio, nella formazione e nella gestione dei, peraltro suggeriti come generalizzabili dalle linee guida, elenchi di professionisti) ed, in ogni caso, ad insorgere tempestivamente a fronte di ogni applicazione patologica delle linee guida. Il tutto con le modalità ritenute caso per caso più adeguate ed efficaci (partecipazione preventiva, istanze di riesame, eventuali impugnative congiuntamente a singoli aderenti che possano avere portata generale) da individuarsi e condursi sull'imprescindibile scorta della disciplina dell'ordinamento forense e ponendo particolare attenzione alle eventuali violazioni della (e purtroppo sin qui assai disapplicata) novella in tema di equo compenso che, nel caso delle prestazioni legali, è stata peraltro definitivamente sancita e rafforzata dal suo combinato disposto con la recente modifica del DM parametri.